

Le attività di IFEL sui provvedimenti di ARERA

Francesca Proia, *Responsabile Ufficio Entrate e Riscossione IFEL*

Milano, 15 settembre 2020



Indice degli argomenti

- Scadenze e adempimenti per l'approvazione del PEF 2020 e delle relative tariffe rifiuti (TARI e tariffa corrispettiva);
- L'opzione prevista dalla conversione in Legge del DL "Cura Italia" rispetto alla approvazione delle tariffe e del PEF;
- Analisi dei provvedimenti emanati dalla Autorità sulle interpretazioni e semplificazioni del MTR (FAQ, delibera 57 e determina n° 2/2020)
- Analisi della delibera Arera 158/2020 relativa alla applicazione di riduzioni/agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche alla luce della emergenza da COVID 19- Nota IFEL;
- La Nota IFEL sulle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e tariffa corrispettiva) del 25 aprile 2020;
- Aspetti significativi e principali novità del MTR ex del.443/2019 integrato con la recente delibera 238/2020.

Tariffe → 30/09/2020
PEF → 31/12/2020

DL «CURA ITALIA»
N° 18 del 17/03/2020

Bilancio → 30 / 09 / 2020
Regolamenti TARI e Tarip e
Delibere Tariffarie

PEF-MTR 2020 ok ?

Tariffe 2020 → 30 settembre

2 opzioni

t₃

PEF MTR ko ?
Tariffe 2020 = Tariffe 2019
→ 30 settembre
PEF MTR → 31/12/2020

Determina n. 02/2020 del 27/03/20
«CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI»

DELIBERA ARERA
N° 57 del 03/03/2020
«SEMPLIFICAZIONI
PROCEDURALI»

t₂

TARIFFE RIFIUTI: L'INIZIO DELLA REGOLAZIONE,
UN PERCORSO COMPLESSO

t₁

Bilancio 30 settembre 2020
Regolamento e tariffe 30 settembre 2020 (DI
Rilancio, art.138)

t₀

DELIBERA ARERA N° 443 31/10/2019
APPROVAZIONE MTR

PEF e tariffe
→ 31/12/2019

Le due opzioni: approvazione tariffe 2019 vs approvazione tariffe 2020 in base al PEF MTR 2020

Art 107 comma 5:

I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,

La semplificazione approvata consente di adottare per il 2020 le stesse tariffe approvate nel 2019.

Art 107 comma 5:

I comuni possono (omissis), provvedendo entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

Il PEF 2020 può essere approvato entro il 31 dicembre 2020

Le due opzioni: approvazione tariffe 2019 vs approvazione tariffe 2020 in base al PEF MTR 2020

Art 107 comma 5:

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

La differenza tra il PEF 2020 e le tariffe 2019 sarà oggetto di apposito conguaglio nei PEF delle annualità successive a partire dal 2021
(per un massimo di tre anni)

N.B. L'MTR prevede già il **calcolo di un conguaglio**, determinato dalla **differenza tra PEF 2018 (calcolato con il metodo ARERA) e tariffe 2018**. Per cui, nel caso in esame dovremo aggiungere un altro elemento di conguaglio che viene disciplinato dalla Autorità con la delibera 238/2020

Le deroghe previste dal co. 5 art. 107 del Decreto «Cura Italia»

Comma 5: in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i comuni possono....

- ☐ ***comma 654*** «In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio...» **COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI → (TARIFFE 2020=2019)**
- ☐ ***comma 683*** «Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...» **APPROVAZIONE TARIFFE ENTRO TERMINI BILANCIO E TARIFFE IN CONFORMITA' PEF → (APPROVAZIONE TARIFFE SVINCOLATA DAL BILANCIO E IN ASSENZA DI PEF)**

Le deroghe previste dal co. 5 art. 107 del Decreto «Cura Italia»

Cosa vuol dire approvare per il 2020 le tariffe adottate nel 2019?

I dubbi, manifestati da molti Comuni nascono dal fatto che da una parte la normativa emergenziale accorda ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019.

Dall'altra, le disposizioni recate dall'art. 58- *quinquies* del dl 124/2019, prevedono l'istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle "banche, istituti di credito e studi professionali".

La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell'anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019.

Le deroghe previste dal co. 5 art. 107 del Decreto «Cura Italia»

Non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”.

MA

Appare preferibile accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l'immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal DI 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”.

Questa ipotesi appare preferibile anche in considerazione dell'esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative obbligatorie e non, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, previste dall'ARERA con la deliberazione n.158 del 5 maggio scorso (vedi approfondimento nella nota IFEL del 31 maggio 2020) e facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013.

Scadenze e adempimenti per l'approvazione del PEF 2020 e delle relative tariffe rifiuti (TARI e tariffa corrispettiva)

Art.138 del dl «Rilancio», n.34/2020 prevede **l'allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 fissato al 30 settembre 2020** su cui Anci sta chiedendo una ulteriore proroga al Governo al mese di ottobre.

Entro questa data dovranno essere approvati i regolamenti TARI o tariffa corrispettiva e le delibere tariffarie contenenti riduzioni e agevolazioni sul prelievo (legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. 1): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
• legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 16, art. 53: regolamenti relativi alle entrate degli enti locali I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". .

Entrambi gli atti con delibera del Consiglio comunale

articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.)*

Invio al MEF (Portale del Federalismo fiscale) delle deliberazioni regolamentarie e tariffarie

L'articolo 106 del dl 34/2020, co. 3-bis prevede **per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini ai 31 ottobre** del termine precedentemente fissato al 14 ottobre e ordinariamente previsto **per l'invio telematico al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni.** La stessa disposizione prevede lo slittamento dei termini al **16 novembre** del termine del 28 ottobre **entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia delle stesse delibere.**

Approvazione PEF e tariffe secondo il regime ordinario

Il PEF viene **approvato entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione (30 settembre)**, in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti.

Per supportare i Comuni che in molti casi assumono anche la veste di ETC, in mancanza di un'autorità d'ambito istituita o operativa, IFEL ha messo a disposizione di tutti gli enti un **Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti**, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR, e dei successivi aggiornamenti effettuati dall'Autorità, con la deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020 e con la determina n. 2 del 27 marzo 2020.

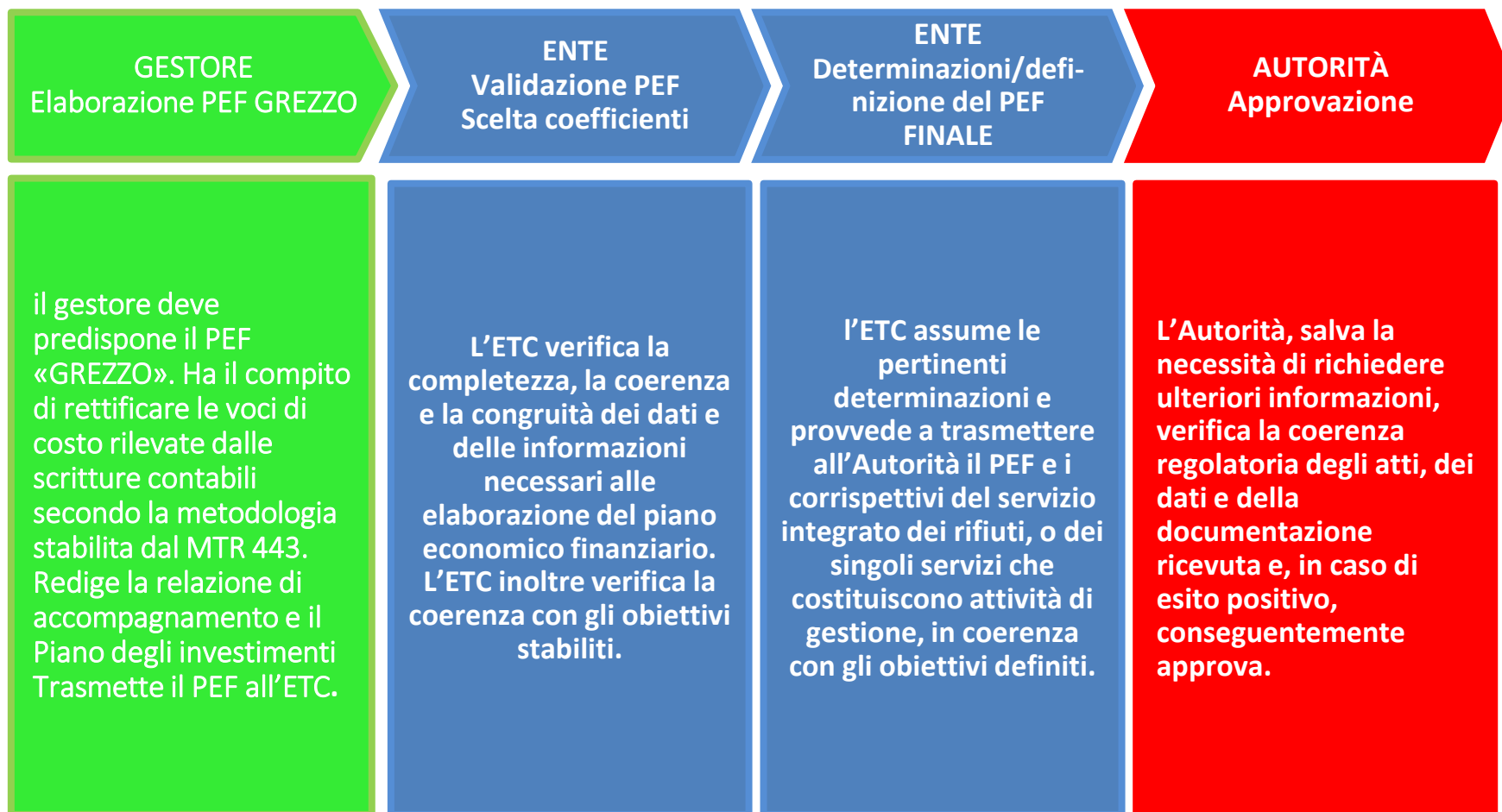
Per approfondimenti visitare: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3949_970e03c75a7bfb49daaa77842c3b1b4a

Procedura di approvazione del PEF

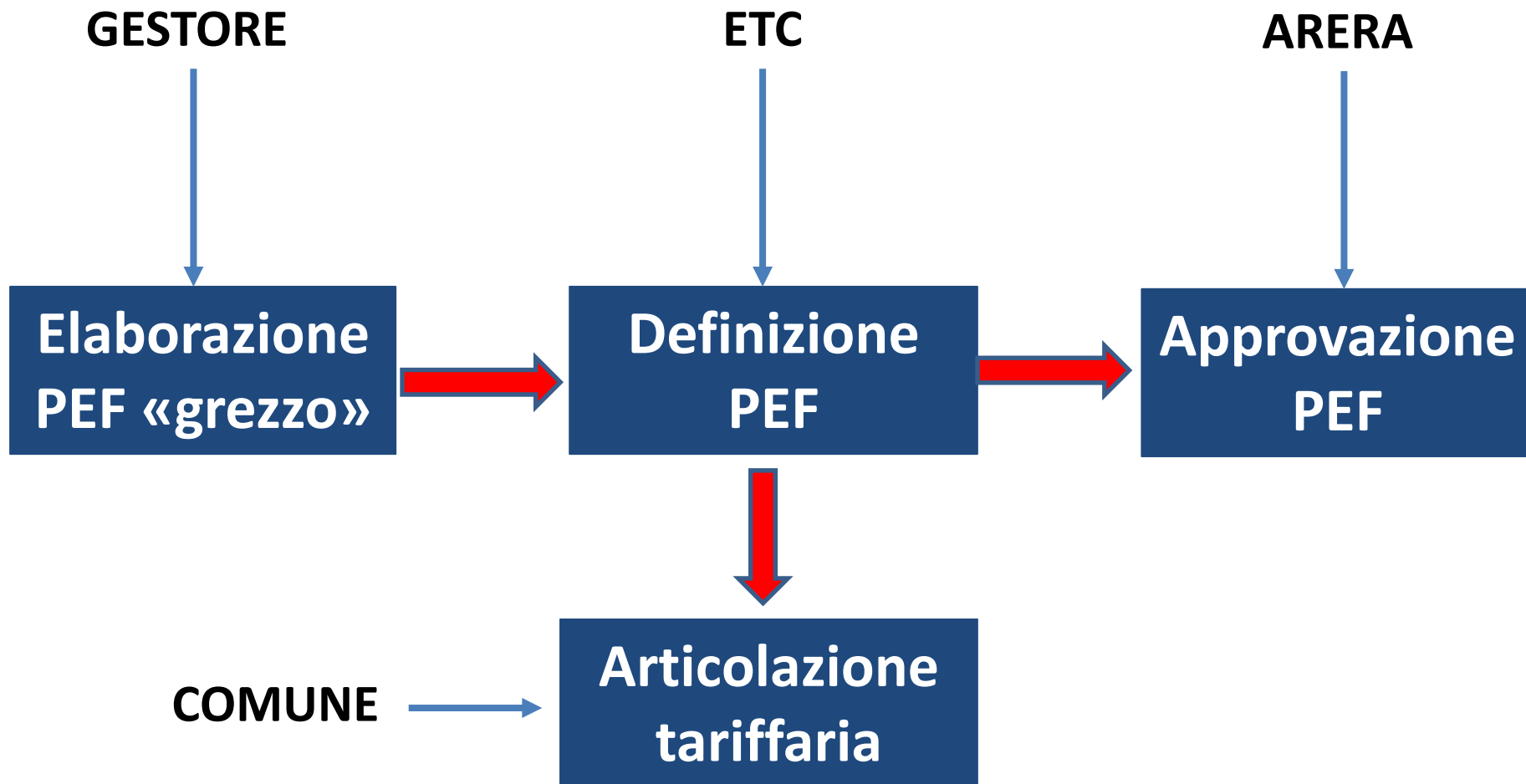
Deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, all'articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:

- a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Procedura di approvazione del PEF



Il PEF e le tariffe



ARERA con il MTR NON si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, che spettano al Comune

- fa eccezione la riclassificazione dei costi in TF e TV -

I compiti dell'ETC

- *Ricezione del Pef «grezzo» da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;*
- *Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;*
- *Redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Appendice 2 delibera 443);*
- *Validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);*
- *Assunzione della determinazione di definizione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;*
- *Trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle pertinenti determinazioni, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento (vale a dire, per l'anno 2020, dal 30 settembre).*

I compiti dell'ETC - Procedura di Validazione (comma 3, articolo 6 della delibera 443/2019/R/rif)



E' la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta «dall'ETC, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore».

L'art. 19 dell'MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**

L'ETC descrive nella relazione di accompagnamento l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, sia riguardo agli anni a (2020) e $a+1$ (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Nel caso il servizio sia erogato da più gestori, l'ETC deve procedere nello stesso modo, cioè validando e determinando i prezzi dei servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti e integrando gli stessi nel PEF complessivo. In questo caso l'Etc deve indicare nel PEF i costi in base al soggetto competente (Gestore/i in funzione di chi eroga i servizi).

Il modello IFEL di simulazione dei costi efficienti del servizio

Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base della delibera ARERA n.443 del 31 ottobre 2019 e dell' allegato MTR, della deliberazione n.57 del 3 marzo 2020, della determina n.2 del 27 marzo 2020 e della delibera n.238 del 23 giugno 2020.

Il Modello proposto ha due finalità:

- a) guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo, anche al fine di superare le problematiche computazionali sulla base di un ordinato flusso di calcolo e di applicazione delle formule necessarie al calcolo dei costi del servizio rifiuti per il 2020;*
- b) supportare i Comuni, anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.*

Il Modello è disponibile, previa registrazione, all’indirizzo

<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10186-online-il-modello-di-simulazione-dei-costi-efficienti-del-servizio-rifiuti-mtr-arera>

Il modello IFEL di simulazione dei costi efficienti del servizio

Il **Modello di simulazione** si struttura in tre file:

PEF Grezzo Gestore, PEF Grezzo Comune e PEF Finale.

I costi efficienti di esercizio e di investimento dovranno essere calcolati con riferimento al servizio integrato rifiuti (SIR), attingendo informazioni da ciascun operatore, siano essi Enti Territorialmente Competenti (ETC), Comuni o gestori. **Ciascun operatore dovrà presentare all'ETC le informazioni necessarie perché quest'ultimo componga un PEF consolidato e costruisca il modello tariffario (tramite il PEF Finale).**

Al corretto utilizzo del Modello, Ifel ha dedicato un [webinar](#) formativo che resta sempre disponibile per la visione sul sito della Fondazione. Recentemente ha inoltre dedicato un [webinar](#) all'aggiornamento del Modello alla luce delle modifiche introdotte dalla delibera n. 238/2020, nonché della pubblicazione della Piattaforma ARERA per l'inserimento dei PEF 2020.

Il modello IFEL di simulazione dei costi efficienti del servizio- Indice delle attività da compiere

Le attività da compiere per la simulazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato dei rifiuti per il 2020 sono le seguenti:

1. **individuazione degli attori del servizio integrato di gestione di rifiuti** (Comuni, Autorità d'Ambito, gestori, prestatori d'opera);
2. **somministrazione a ciascuno degli attori tenuti alla presentazione del “PEF grezzo” delle maschere per l’inserimento dei dati di input** (PEF Grezzo Gestore e PEF Grezzo Comune) da attingersi dai documenti contabili obbligatori, che sono essenzialmente il Conto economico e il Libro cespiti. Il modello procederà a calcolare in automatico i conguagli relativi all’annualità 2018 per ciascun attore;
3. **produzione, da parte dell’ETC, del PEF Finale** derivante dal consolidamento dei PEF grezzi (con particolare attenzione alle possibili duplicazioni contabili e rifatturazioni, come si dirà anche in seguito);
4. **valutazione da parte dell’ETC delle componenti di costo previsionale** (COI, COV e COS), grazie alle informazioni rese disponibili da ciascun gestore;
5. **definizione parametri in capo all’ETC**;
6. **controllo (prodotto in automatico nel PEF Finale) del Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**, di cui all’art 4 del MTR, e valutazioni in merito alla necessità di presentare un’istanza per il suo superamento, di cui ai commi 4.5 e 4.6 del MTR;
7. **eventuale calcolo della componente RCNDTV**;
8. **controllo (prodotto in automatico nel PEF Finale) della Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili, di cui all’art. 3 del MTR**, e spostamento della quota di ricavi per il rispetto del vincolo fra la componente di costo fisso e quella di costo variabile.

I soggetti coinvolti dalla regolazione

ETC: Ente territorialmente competente (ETC) è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, l'ETC è il Comune.

Gestore. Tutti i soggetti che erogano la totalità o anche singole parti del servizio integrato rifiuti, ivi inclusi i Comuni in caso di gestione in economia. Il gestore ha la responsabilità, in base all'articolo 6 della delibera n.443 di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC (EGATO o Comune, qualora il primo non sia stato definito o non sia ancora operativo); deve quindi procedere "rettificando" le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR 443.

Una particolare attenzione alle attività dei soggetti coinvolti nella regolazione

- ARERA non transige sulla **ADEGUATA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DEI GESTORI**. Sono rafforzate le misure di garanzia e previste sanzioni per i gestori inadempienti, occorre porre la massima attenzione e formalità nel rapporto con il gestore se si presuppone una sua scarsa collaborazione.
- **COMPARE LA FIGURA DEL PRESTATORE DI SERVIZIO** da declinarsi con buon senso e motivando sempre nella relazione di accompagnamento le scelte fatte nel PEF con trasparenza.
- **PORRE ATTENZIONE ALLA VALIDAZIONE E ACCERTARSI DELLA TERZIETA' RISPETTO A CHI GESTISCE** (dichiarazione di veridicità e validazione devono essere sottoscritte da soggetti diversi).
- **ARERA considera centrale la figura dell'ETC** che di norma dovrebbe coincidere con l'EGATO, in caso di attività congiunte ETC/Comuni è ETC CHE TRASMETTE I PEF ad ARERA.

Una particolare attenzione alle attività dei soggetti coinvolti nella regolazione – Gestore inadempiente

Come ci si deve comportare se il gestore non trasmette il PEF grezzo secondo il format e i contenuti previsti dal MTR 443?

- **CHIEDERE per iscritto e per tempo (subito) al gestore la trasmissione del PEF** (corredato di tutti gli allegati necessari) di sua competenza dando le tempistiche di trasmissione compatibili con gli adempimenti successivi e formalizzando l'obbligo anche ai sensi della normativa ARERA in essere.
- **In caso di inadempienza SOLLECITARE**, sempre per iscritto, il gestore assegnando un ulteriore tempo.
- In caso di ulteriore mancata trasmissione segnalare ad ARERA con PEC o attraverso il portale extranet (ai sensi dell'art. 7 delibera 443/2019 e 3,1 delibera 57/2020) l'inadempimento del gestore che procederà alla DIFFIDA anche sulla base di quanto disposto dall'art. 3 delibera 57/2020.

Modalità operative di trasmissione dei dati ad ARERA



Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione. In particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10268-regolazione-rifiuti-on-line-la-piattaforma-arera-per-l-inserimento-dei-pef-2020>

**Vedere anche Guida
alla compilazione per
la raccolta dati:
Tariffa rifiuti 2020**

Delibera 158/2020 del 05 maggio 2020
Misure Urgenti a tutela delle utenze – COVID 19

RIDUZIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE



UTENZE NON DOMESTICHE

AGEVOLAZIONI FACOLTATIVE



UTENZE DOMESTICHE

Al tema IFEL ha dedicato una corposa Nota di commento, contenente anche indicazioni per il calcolo. La nota è disponibile all'indirizzo:

<https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10228-regolazione-rifiuti-nota-di-commento-alla-delibera-n-158-di-arera>

Delibera 158/2020 Misure Urgenti a tutela delle utenze- Casistiche relative alle UND



Articolo e allegato	Regime	Casistica	Obbligatorietà	Misura richieste
1.2 - Tab 1a	DPR 158/99	Attività chiuse per legge e poi riaperte	SI	Kd ridotto in funzione dei giorni di chiusura
1.3 - Tab 1b	DPR 158/99	Attività ancora soggette a chiusura (alla data del 05/05/2020)	SI	Kd ridotto del 25%
1.4 - Tab 2	DPR 158/99	Attività non riconducibili ai pt. precedenti che potrebbero risultare sospese	SI	Kd ridotto in funzione dei giorni di chiusura
1.5	Tariffa Corrispettiva	Attività di cui 1.2, 1.3 e 1.4	SI	TV=0 per il periodo di chiusura
1.6	Tariffa Monomia	Attività di cui 1.2, 1.3 e 1.4	SI	Riprametrazione e riduzione sul periodo di chiusura
2.1 - Tab 3	Qualsiasi	Attività ove documentabile la riduz. dei RU per sospensione temporanea	NO	Riduzioni commisurate ai minori quantitativi

Delibera 158/2020 Misure Urgenti a tutela delle utenze- Casistiche relative alle UND

Articolo	Casistica	Obbligatorietà	Misura richieste
3.1	UD economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto per il settore idrico, elettrico e gas (ISEE fino a 8.265 euro. ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie con oltre 3 figli a carico)	NO	TV=ZERO intera annualità
3.5	integrazione dell'agevolazione di cui c. 3.1 introducendo condizioni di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.	NO	A discrezione degli enti locali

Nota IFEL del 31 maggio 2020 su delibera ARERA 158/2020

«Sotto il profilo pratico ed applicativo, le agevolazioni minime definite dalla del. 158 sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna UND, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure».

«Questo procedimento apparentemente semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l'effetto, peraltro non prescritto dall'ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile».

Delibera 238/2020 del 23 giugno 2020



I Contenuti della delibera 238/2020 relativi alla valorizzazione delle componenti relative al COVID sono facoltativi e non obbligatori

La delibera 238 definisce i **parametri straordinari** che si aggiungono al MTR definito con la delibera 443/2019 **che gli ETC potranno applicare per garantire la copertura sia di eventuali oneri straordinari derivanti dall'emergenza COVID-19, sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif**, al fine di includere eventualmente, già nel PEF2020 i seguenti elementi:

- *COVTF*, 2020 e *COVTV*, 2020 :due parametri, nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa, che considerano l'impatto economico delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- *COSTv* : componente destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche previste dalla del. n. 158;
- *RCNDTV*: componente destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze non domestiche di cui alla del. n. 158 e sua eventuale rateizzazione;
- *RCUTF* e *RCUTV* componenti fisse e variabili e di conguaglio per gli enti che decidono di ricorrere alla opzione in deroga prevista dall'articolo 107 comma 5 del dL "Cura Italia";
- Parametro C192020 che indica la possibilità di computare i costi derivanti dal COVID-19 da inserire nel calcolo del limite alla crescita tariffaria (fino al 3%);
- la possibilità di richiedere l'anticipazione alla CSEA , per l'anno 2020, del minor gettito derivante dall'applicazione della del. n.158 per le sole utenze non domestiche;
- La necessità di eterointegrare ovvero di inserire nei contratti di affidamento del servizio in essere un clausola integrativa che preveda, nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, che il gestore subentrante corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate (*RCNDTV/r'*, *RCUTV*, *RCUTF* e le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3 del

Ultime note IFEL su tariffa rifiuti e PEF

09 Luglio 2020

Regolazione rifiuti: On line la Piattaforma ARERA per l'inserimento dei PEF 2020

26 Giugno 2020

DI 34 "Rilancio". Nota di lettura Anci-IFEL

Nota di lettura Anci-IFEL sui principali contenuti del decreto "Rilancio«

31 Maggio 2020

Regolazione Rifiuti - Nota di commento alla delibera n.158 di ARERA

20 Maggio 2020

Emergenza COVID-19 - Nota di lettura ANCI-IFEL sulle norme di maggior interesse contenute nel decreto-legge "Cura Italia"

09 Maggio 2020

Online il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti (MTR-ARERA)

29 Aprile 2020

Regolazione RIFIUTI - I nuovi interventi ARERA sulla determinazione dei costi del servizio

Documenti e approfondimenti sulla delibera 57/2020 e determina 2/2020 e altro

25 Aprile 2020

Covid-19. Nota sulle agevolazioni Tari

28 Marzo 2020

Le nuove scadenze sulle tariffe rifiuti e sul PEF 2020

Nuove scadenze dettate dall'articolo 107,commi 4 e 5, del dl "CuraItalia" (dl 18/2020)

Ultimi provvedimenti ARERA

Delibera ARERA 238/2020 del 23/06/2020 Misure per la copertura dei costi efficienti del servizio rifiuti urbani – emergenza COVID 19 e 24/06/2020 pubblicazione MTR «integrato»

Delibera ARERA 158/20 del 05/05/20 Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio rifiuti urbani – emergenza COVID 19

Inoltre il 3 luglio 2020 è stata pubblicata la «Guida alla compilazione per la raccolta dati - Tariffa rifiuti 2020» https://www.arera.it/allegati/operatori/raccolte_dati/manuali/2020/TariffaRIF20.pdf e il 12 giugno sono state pubblicate da ARERA alcune **FAQ ARERA «Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti – Domande e risposte»** https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm